(N. 176)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1953

Disposizioni concernenti la monta equina.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — L'esercizio della monta risponde ad un interesse di carattere pubblico e come tale va considerato per la sua diretta influenza sull'incremento e miglioramento della produzione zootecnica nazionale.

È pertanto necessario che detto esercizio venga convenientemente disciplinato in modo da evitare i danni che possono derivare da una sua manchevole regolamentazione.

Le norme in vigore per l'approvazione dei cavalli e degli asini stalloni da adibirsi sia alla monta pubblica che a quella privata, non hanno avuto luogo da molti anni ad alcun aggiornamento, cosicchè queste non rispondono più, sotto diversi aspetti, alle attuali esigenze dell'allevamento e presentano lacune gravi che non permettono di ben indirizzare, seguire e tutelare le pubbliche iniziative predisposte per il miglioramento della ippicoltura.

In analogia a quanto già praticato con favorevoli risultati nel campo della monta taurina, si ritiene anzitutto necessario stabilire l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione per chi intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina, autorizzazione già prevista dall'articolo 8 della legge 27 maggio 1940, n. 627.

Il rilascio di tale autorizzazione – che ha carattere strettamente personale (articolo 1) – oltre a garantire la moralità e capacità del tenutario, permette di vigilare a che le stazioni sorgano in località atte a consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici, che i riproduttori rispondano per razza e produzione alle esigenze zootecniche della zona e che le stazioni autorizzate possiedano i requisiti indispensabili per il proprio funzionamento, sia dal lato tecnico che dal lato igienico (articoli 2 e 3).

Le modifiche alla denominazione di taluni Enti e la soppressione di altri hanno resa necessaria poi la revisione della composizione della Commissione circoscrizionale visita stalloni, prevista dalla legge 27 maggio 1940, n. 627, che peraltro rimane sostanzialmente immutata nelle sue linee essenziali (articolo 4).

Negli articoli 5 e 6 è specificato che le spese del Servizio di visita restano a carico dei possessori dei cavalli ed asini stalloni ed è prevista una spesa per il funzionamento delle Commissioni di lire 3.500.000 contro un presunto incasso di circa 4.000.000 di lire.

In analogia a quanto praticato per la specie bovina e come già previsto dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1940, n. 627, col successivo articolo 7, viene disposta la castrazione o macellazione dei soggetti presentati alla Commissione e da questa non approvati.

Ad evitare poi che i proprietari di cavalli od asini interi di qualità scadente non presentino alla visita della Commissione i propri soggetti ritenendone improbabile l'approvazione e, sottrattisi così all'obbligo della castrazione o della macellazione degli animali, possano poi praticare la monta abusiva, è prevista con l'articolo 8 entro il termine massimo di tre anni, la delega per sancire il divieto, per le zone ove questa sia particolarmente diffusa e le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere equini maschi interi di età atta alla monta. E ciò in analogia a quanto stabilito per la specie bovina.

Le acquisizioni nel campo della scienza e della pratica zootecnica hanno poi reso oltremodo opportuno aggiornare, attraverso gli articoli 9 e 10 del disegno di legge, le disposizioni contemplate dall'articolo 11 della legge 27 maggio 1940, n. 627, e dal regolamento per l'applicazione delle norme sulla monta pubblica cavallina ed asinina approvate con regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642.

Gli articoli 11, 12 e 13 prevedono le sanzioni, sia per la gestione della monta abusiva delle stazioni di monta, sia per l'impiego di stalloni non approvati. La misura di tali penalità può ritenersi sufficiente per reprimere ogni abuso.

Con l'articolo 14 si prevede infine, attraverso la corresponsione dei premi agli agenti più meritevoli, una indiretta attivazione del servizio di repressione della monta clandestina, la cui spesa non verrebbe a gravare sul bilancio dei singoli depositi.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina deve munirsi di apposita autorizzazione. A tal fine deve inoltrare domanda al Deposito cavalli stalloni competente per territorio, il quale provvede al rilascio della autorizzazione, su conforme parere della Commissione circoscrizionale per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, di cui all'articolo 4.

Analoga domanda di autorizzazione devono inoltrare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conduttori di pubblica stazione di monta equina, già in funzione alla data anzidetta.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni ed è strettamente personale.

Art. 2.

Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicati:

nome, cognome e domicilio del richiedente;

località dove funzionerà la stazione di monta;

numero e razza dei cavalli ed asini stalloni che si intende destinare alla monta.

Art. 3.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

che la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto anche della dislocazione delle altre stazioni di monta limitrofe;

che il riproduttore o i riproduttori rispondano per razza o produzione tipica alle esigenze ippiche della zona;

che il conduttore della stazione dia piena garanzia di moralità e capacità nell'esercizio della stazione;

che la stazione sia fornita di idonea attrezzatura per la monta.

Art. 4.

La Commissione circoscrizionale per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, nominata dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste, è così composta:

dal direttore del Deposito cavalli stalloni, presidente;

da un rappresentante del Ministero della difesa;

dal Capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura;

dal veterinario provinciale.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati. Il rappresentante del Ministero della difesa dura in carica tre anni e può essere confermato.

Ai componenti la Commissione spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito, da erogarsi secondo le norme vigenti.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, fissa annualmente per ogni circoscrizione – sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Deposito cavalli stalloni competente per territorio – l'ammontare del diritto fisso da porsi a carico dei possessori di cavalli ed asini stalloni che richiedano la visita.

La misura del diritto fisso deve essere determinata in modo che l'onere gravante sui richiedenti le visite non superi l'effettivo costo del servizio. Il relativo provento deve essere versato ad apposito capitolo dell'entrata.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 4, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo al funzionamento delle predette Commissioni, valutato in 3.500.000

lire, per l'esercizio finanziario 1953-54, viene fatto fronte con l'entrata derivante dai diritti fissi previsti dal precedente articolo 5.

Art. 7.

I cavalli e gli asini stalloni non approvati per la monta dalla Commissione circoscrizionale di cui all'articolo 4, debbono essere macellati o castrati a cura dei proprietari entro un mese dalla comunicazione della mancata approvazione.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere al Deposito cavalli stalloni competente per territorio, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente.

È fatto divieto di vendere il riproduttore non approvato, prima dell'avvenuta castrazione.

In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, il Deposito cavalli stalloni procede di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti non approvati.

Art. 8.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la agricoltura e per le foreste, può essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere – a qualsiasi titolo – maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto e che non abbiano conseguito la approvazione per la monta pubblica o privata.

Art. 9.

Per i cavalli e gli asini stalloni approvati alla monta per tre anni consecutivi da parte delle Commissioni circoscrizionali di visita si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario dei riproduttori da effettuarsi dal veterinario del Deposito cavalli stalloni competente per territorio o da altro veterinario incaricato dal Deposito stesso.

Tuttavia, le Commissioni di visita, qualora lo ritengano necessario, possono sottoporre a nuova visita detti riproduttori, anche successivamente al periodo di cui sopra.

Art. 10.

La concessione dell'attestato di approvazione per i cavalli e gli asini stalloni può essere negata, oltre che per i motivi di cui all'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642, anche per le seguenti cause:

a) constatazione di scarsa fecondità nel riproduttore;

b) esito sfavorevole del controllo della discendenza del riproduttore stesso.

Art. 11.

Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000 che può essere aumentata, in caso di recidiva, sino a lire 100.000.

Art. 12.

Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli od asini stalloni non approvati dalla Commissione circoscrizionale, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 che può essere aumentata in caso di recidiva sino a lire 50.000.

Nel caso di condanna, in seguito ad impiego per la monta di stallone non approvato, il giudice deve ordinare la castrazione dello stallone, da eseguirsi entro dieci giorni da che la sentenza è divenuta irrevocabile.

Alla castrazione provvede il Deposito cavalli stalloni della circoscrizione in cui è avvenuto il reato, a richiesta della Autorità competente per l'esecuzione della sentenza.

Art. 13.

Qualora le condizioni di cui al precedente articolo 3, vengano meno, oppure quando il gestore della pubblica stazione di monta si

renda inadempiente agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni sulla monta equina, il competente Deposito cavalli stalloni, su conforme parere della Commissione circoscrizionale per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, può sospendere, fino ad un massimo di mesi tre il funzionamento della stazione, e nei casi più gravi e di recidiva, revocare l'autorizzazione, ferme restando le sanzioni previste dai precedenti articoli 11 e 12.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca stessa, al Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Un terzo delle ammende di cui agli articoli 11 e 12 è devoluto ad un fondo speciale per la concessione di premi a favore degli agenti che si siano resi più meritevoli nell'opera di repressione della monta clandestina.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.